Mod. 18 U. G.

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
- 2 LUG. 2008
Reg. 4 foglio 354
G. RALAZZ

Ministero della Salute

- 5 GIU. 2008
Prot. n. 1571

Il Ministro della Salute

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,

VISTO il D. P. C. M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1996, reg. n. 1 Presidenza, foglio n. 262, il quale ha dato applicazione all'art. 18, comma 8, del citato decreto legislativo, ed in particolare le lettere b) e c) comma 2 dell'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001, reg. 4, foglio n. 373, con il quale sono stati inizialmente individuati gli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del ruolo sanitario del Ministero della sanità (già dirigenti sanitari di I livello);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro – Area I - Dirigenza per il quadriennio 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 21 aprile 2006, ed in particolare l'articolo 80, comma 2, che prevede il conferimento di incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuati ed inquadrati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del DPCM 13 dicembre 1995;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

RITENUTO di dover provvedere, in relazione al processo di riordinamento del Ministero della salute e nell'esercizio del potere di organizzazione, all'adozione di uno specifico atto di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 80, comma 2, del CCNL – Area I - Dirigenza del 21 aprile 2006;

VISTO il decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, di istituzione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108

VISTE le proposte per l'individuazione degli incarichi ai dirigenti delle professionalità sanitarie formulate dai Capi Dipartimento e dai Direttori Generali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 5, relativo alla valutazione del personale con incarico dirigenziale;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei giorni 13, 26 e 27 marzo 2008;

DECRETA

Art. 1

Tipologia degli incarichi

1. In relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione gli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, di cui agli artt. 74 e ss. del CCNL – Area I - Dirigenza del 21 aprile 2006, sono:

a. incarichi di struttura semplice periferica;
b. incarichi di struttura semplice centrale;
c. incarichi di alta specializzazione ispettivi di verifica e controllo;
d. incarichi di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca;
e. altri incarichi di natura professionale.

2. Gli incarichi di cui al comma precedente, lettera a), corrispondono alla direzione delle sedi periferiche individuate nella tabella 1 allegata al presente decreto .

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), afferenti a settori di attività rientranti nell'ambito delle competenze degli uffici dirigenziali non generali riservati ai dirigenti di II fascia, sono caratterizzati dai requisiti essenziali indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto, che ne è parte integrante e che ne definisce anche le aliquote.

4. Le strutture semplici e le aliquote di cui al comma precedente sono rideterminate con decreto del Ministro della salute su proposta della Conferenza dei Capi Dipartimento e Direttori Generali, a seguito di apposita ricognizione congiunta effettuata dall'Amministrazione in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali, anche in coerenza con il programma triennale di Governo.

5. Ciascun Capo Dipartimento, sentiti i Direttori Generali interessati, provvederà ad indicare le relative aliquote massime per ogni Direzione Generale incardinata nel proprio Dipartimento.

6. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono conferibili per una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque e sono rinnovabili.

7. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera e), sono conferibili per una durata massima di cinque anni e sono trasformati, in caso di valutazione positiva, in incarichi di cui al comma 1 lettera d), al raggiungimento del 5° anno di servizio di ruolo, anche per il personale a tempo determinato ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Art. 2

Fasce economiche

1. Gli incarichi di cui all'articolo precedente saranno graduati in cinque fasce retributive, da determinare nel loro ammontare previa concertazione con le organizzazioni sindacali ed in base alle risorse economiche disponibili.

2. La fascia 1, corrispondente a quella di importo maggiore, è attribuita all'incarico di medico competente ed agli incarichi di direzione degli uffici PIF (posti di ispezione frontaliera) non dipendenti da ufficio periferico veterinario; la fascia 2 agli incarichi di direzione di struttura semplice periferica; la fascia 3 agli incarichi di direzione di struttura semplice centrale e di alta specializzazione ispettivi di verifica e controllo; la fascia 4 agli

incarichi di alta specializzazione di studio, ricerca, consulenza; la fascia 5, corrispondente a quella di importo minore, è attribuita agli altri incarichi di natura professionale.

Art. 3

Procedura di conferimento dell'incarico

1. L'Amministrazione, previa pubblicazione delle posizioni disponibili, attiva, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'apposita procedura di interpello per il conferimento dei relativi incarichi indicando sia la tipologia sia gli obiettivi correlati su indicazione del Direttore Generale competente, formulata su proposta del direttore dell'ufficio di livello dirigenziale non generale al quale essi afferiscono per territorio o per materia;

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale competente, sentito il direttore dell'ufficio di livello dirigenziale non generale al quale essi afferiscono per territorio o per materia.

Art. 4

Norme particolari

1. In attesa della ridefinizione dei criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo precedente, in caso di impreviste e motivate esigenze di servizio, il dirigente delle professionalità sanitarie può essere incaricato di prestare servizio, per un massimo di 4 mesi, anche presso altre Direzioni Generali dello stesso Dipartimento, previo assenso del dirigente stesso. Al termine di tale periodo il dirigente viene reintegrato nelle funzioni originali e per i successivi 12 mesi non potrà essere richiesto allo stesso dirigente di svolgere un ulteriore incarico secondo il presente comma.

2. In attesa dell'adozione dei piani di emergenza, che dovranno essere definiti dai competenti Dipartimenti entro due mesi dalla data del presente decreto, qualora, per motivi legati ad impreviste emergenze sanitarie, si rendesse necessario utilizzare dirigenti delle professionalità sanitarie per le esigenze delle diverse strutture, anche periferiche, competenti a fronteggiare tali emergenze, il Ministro con propria direttiva affida alla Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio, sentite le OO.SS. rappresentative, l'adozione, per il tempo strettamente indispensabile, dei necessari incarichi di servizio anche in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 5

Valutazione

1. Con riguardo ai dirigenti titolari degli incarichi di cui al presente decreto sono definite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le procedure di valutazione annuale previste dalla normativa vigente, in coerenza con accordi sindacali stipulati in materia per la dirigenza del Ministero della salute.

2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dovrà essere in ogni caso assicurata la diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, l'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, nonché la partecipazione del valutato al procedimento.

Art. 6

Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Ministro della salute del 17 maggio 2001, di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della salute.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della salute.

Roma, - 8 APR. 2008

IL MINISTRO DELLA SALUTE

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al 545
del Registro "Visti Semplici"
Roma, li 3/6/2008
IL DIRETTORE
Dott. Luigi CAMPANILE

TABELLA 1

STRUTTURE SEMPLICI PERIFERICHE

				Numero totale incarichi
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	Unità territoriali dipendenti (compresa quella dove insiste l'Ufficio principale) individuate espressamente nel DM 13 settembre 2003 e s.m.e i.		35	71
Uffici periferici veterinari	Uffici PIF non dipendenti da altro ufficio periferico veterinario	5	29	
	Strutture di settore (una relativa alle competenze UVAC e una per le competenze PIF) all'interno dei dodici Uffici UVAC-PIF individuati nel DM 13 settembre 2003 e s.m.e i.	24		
Uffici SASN	Strutture poliambulatoriali presso le quali, oltre alla medicina generale, siano attivati, alla data del presente decreto, almeno 8 servizi specialistici		7	

TABELLA 2

REQUISITI MINIMI PER TIPOLOGIA DI INCARICO E LIMITE GENERALE DI INCARICHI CONFERIBILI

	Ampiezza della Struttura	Responsabilità della Posizione	Livello di Autonomia	Requisiti richiesti per l'attività di competenza	Requisiti professionali aggiuntivi	Limite massimo incarichi conferibili
Direzione di struttura semplice periferica	Responsabile struttura con bacino territoriale di competenza, risorse umane, finanziarie, gestionali e/o strumentali	Elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali di propria competenza e funzioni vicariali	Elevati livelli di autonomia professionale e responsabilità del personale	Elevati livelli di capacità di relazioni umane e di esperienza professionale	Specifica e settoriale formazione professionale presso il Ministero della salute Attività professionale di almeno 5 anni nel Ministero della salute	Vedi tabella 1
Direzione di struttura semplice centrale	Responsabile di struttura senza bacino territoriale di competenza Coordinamento di gruppi tematici di lavoro. Produzione diretta di atti professionali	Elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali di propria competenza e/o funzioni vicariali	Elevati livelli di autonomia professionale e/o coordinamento di personale	Elevati livelli di capacità di relazioni umane e di esperienza professionale	Formazione professionale specifica e settoriale nell'ambito delle competenze ministeriali. Attività professionale di almeno 5 anni nel Ministero della salute	40
Incarichi di alta specializzazione ispettivi di verifica e controllo	Coordinamento di gruppi tematici di lavoro. Produzione diretta di atti professionali ispettivi di verifica e controllo	Elevati livelli di responsabilità connessi agli atti professionali e/o coordinamento di personale	Alti livelli di autonomia professionale e/o coordinamento di personale	Alti livelli di capacità di relazioni umane e di esperienza professionale	Formazione professionale specifica e settoriale nell'ambito delle competenze ministeriali. Attività professionale di almeno 5 anni nel Ministero della salute	n.d.

Incarichi di alta specializzazione, di studio, ricerca e consulenza	Coordinamento di gruppi tematici di lavoro. Produzione diretta di atti professionali	Alti livelli di responsabilità connessi agli atti professionali e/o coordinamento di personale	Alti livelli di autonomia professionale e/o coordinamento di personale	Alti livelli di capacità di relazioni umane e di esperienza professionale	Attività professionale di almeno 5 anni nel Ministero della salute	
Altri incarichi di natura professionale	Produzione diretta di atti professionali	Responsabilità per quanto riguarda gli atti propri della professione	Autonomia relativa alle valutazioni tecniche inerenti gli atti professionali prodotti	Professionalità inerente l'appartenenza alla qualifica posseduta	Personale di nuova assunzione.	n.d.

TABELLA 3

NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI PER DIPARTIMENTO

	Dipartimento della Qualità	Dipartimento dell'Innovazione	Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione	Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione di struttura semplice centrale	13%	13%	37%	37%